

Tipologia:	LAVORO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2007011	Data:	13.05.2011	
Oggetto:	DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' 2011			
Riferimenti:	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia delle Entrate, circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 11 maggio 2011 • Norme e tributi, il Sole 24 Ore del 12 maggio 2011 			

PER I PREMI DI PRODUTTIVITA' 2011 LA DETASSAZIONE SARA' APPLICABILE SOLO DALLA DATA DI STIPULA DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Gentile Associato,

le somme erogate dal datore di lavoro nel corso del 2011 ma per prestazioni antecedenti alla stipula di accordo o contratto collettivo relativo a dette erogazioni, non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche qualora l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni comunque effettuate nel 2011.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2011 dell'11.5.2011 sanando in gran parte i dubbi sorti a seguito dell'avvenuta pubblicazione della precedente circolare -la n. 3/E del 14 febbraio 2011- inerente la stessa tematica.

Stando alle ultime disposizioni la detassazione dei premi di produttività, quindi, non può trovare applicazione per le somme erogate nel corso del 2011 relative però a prestazioni effettuate **prima della stipula di accordo o contratto collettivo**, anche se nel patto è prevista la retroattività al 1° gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011 (sul tema cfr. Circolare Assosnai prot. 2016010 del 29 dicembre 2010).

La produttività regolamentata sulla scorta di intesa collettiva, precisa la circolare, spiega efficacia per il futuro, **non potendo l'autonomia collettiva disporre della materia fiscale**. Una diversa soluzione consentirebbe alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali come vuole ora la norma di legge per il 2011.

La tassazione agevolata al 10%, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato **"in attuazione"** di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro.

Da tanto scaturisce che il datore di lavoro può applicare l'imposta sostitutiva agli importi erogati a partire dalla data in cui è stipulato l'accordo o contratto collettivo territoriale e aziendale, quindi, per prestazioni lavorative che costituiscano esecuzione di detto accordo ed allo stesso conseguano.

La citata circolare precisa altresì, il **regime sanzionatorio**: alla luce dell'obiettivo incertezza generatesi sulla scorta delle interpretazioni amministrative e dottrinarie succedutesi in ordine all'ambito di applicazione della detassazione, ai sostituti d'imposta - i quali nei mesi di **gennaio e febbraio** abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati - non devono essere applicate le sanzioni.

La disapplicazione delle sanzioni è però **subordinata** alla circostanza che i sostituti d'imposta effettuino il **versamento della differenza** tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi **entro il 1° agosto 2011**.

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI
I consulenti lavoro
Avv. Claudio Schiavone – Rag. Antonio Palmisano

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.